

TRIBUNALE TRIESTE

(DECRETO)
29 LUGLIO 1994

PRESIDENTE: CHIOZZI

PARTI: ORGANIZZAZIONE

TIPOGRAFICA EDITORIALE S.P.A.
(Avv. Gabrielli e Padovini)

**Concorrenza •
Concorrenza sleale per
vendita sotto costo •
Vendita di quotidiani
abbinati a richiesta
dell'acquirente • Prezzo
cumulativo di L. 1.500 •
Illegittimità • Sussistenza**

*La sistematica vendita di beni a
prezzo vile costituisce compor-*

tamento contrario alla correttezza professionale, indipendentemente dall'atteggiamento psicologico e dal fine perseguito dall'impresa che la pone in essere. Deve pertanto ritenersi illecita la vendita abbinata, sia pure su richiesta dell'acquirente, di due quotidiani al prezzo cumulativo di L. 1.500.

Il Presidente designato letto il ricorso *ex art.* 700 cod. proc. civ. prodotto da OTE S.p.A. e ritenuta la propria competenza, osserva. Con provvedimento 15 luglio 1994, reso da questo stesso giudice — audita altera parte — nella procedura *ex art.* 700 cod. proc. civ. radicata da OTE S.p.A. contro la « Nuova Cooperativa Giornalisti Triestini » società coop. a r.l. e la editrice « La Stampa » S.p.A., il *dictum* veniva così enunciato:

« Visti gli artt. 700, 669-*sexies* ed *octies* cod. proc. civ., così decide:

a) in accoglimento del ricorso proposto da OTE S.p.A. contro la “Nuova Cooperativa Giornalisti Triestini” coop. a r.l. e la “Editrice La Stampa” S.p.A., accerta che la vendita di due quotidiani abbinati, da parte di due editori diversi, allo stesso prezzo unitario per cui era singolarmente venduto ciascun quotidiano, costituisce vendita sottocosto a tempo indeterminato e quindi pratica concorrenziale illecita a norma dell'art. 2598, n. 3 cod. civ.;

b) per l'effetto, inibisce alle resistenti Cooperativa S.p.A. di proseguire nella vendita obbligatoriamente congiunta dei due quotidiani “La Cronaca Nord Est” e “La Stampa” ».

La motivazione, particolarmente articolata — e che qui si richiama integralmente, nota essendo alle parti, protagoniste anche dell'attuale vicenda — conteneva, alla fine, una sorta di *caveat*, del seguente tenore: « Ovvio che Cronaca Nord Est e La Stampa, riveduti gli accordi, volessero ritenere la sorte ad un “prezzo” diverso, resterà sempre percorribile la via che lo stesso Pretore di Milano, con successivo provvedimento 30 gennaio 1992 (*ibidem*, 1992, n. 2794), ha magistralmente segnato ».

Ebbene; ignorando il *dictum* del provvedimento inibitorio e forse nell'inelegante intento di farsi beffe del precedente avvertimento contenuto nella motivazione, dal giorno successivo al deposito della precedente ordinanza (21 luglio 1994) i quotidiani «La Cronaca Nord Est» e «La Stampa» continuano nel loro abbinamento, solo utilizzando l'accorgimento — più beffardo che meditato — di porre in vendita i due quotidiani a L. 1.500 (assieme) ed enunciando, in minutissimi caratteri, che ciascun quotidiano è da consegnarsi, « a richiesta », insieme all'altro.

Sembrerebbe, dunque, che le resistenti avessero scoperto l'uovo di Colombo: modificato il prezzo, il *dumping* sarebbe certamente eluso; non imponendo più l'« obbligatorio » acquisto dei 2 quotidiani, l'abbinamento sarebbe rimesso al libito del lettore e giammai imputabile ad un'iniziativa che alle resistenti non si appartiene.

Non sembra che gli accorgimenti, appunto beffardi, impingano sul contenuto del precedente provvedimento.

Quanto alla vendita sottocosto, richiamate qui (avendosi per integralmente descritte) tutte le considerazioni esposte nel precedente provvedimento inibitorio, varrà osservare come l'« aumento » (sic!) a L. 1.500 non vale ad eliminare l'evidenza di vendita siffatta.

Volta che sia acquisito che il prezzo di L. 1.300 alla copia — quello più diffuso sul mercato — rappresenta per la quasi totalità dei quotidiani italiani l'entità occorrente per garantire l'equilibrio dell'impresa giornalistica, appare evidente che, con la escogitazione delle resistenti, « La Stampa » viene svenduta per L. 200 ad ogni acquirente de « La Cronaca »; e, specularmente, « La Cronaca » viene svenduta, sempre per L. 200, ad ogni acquirente de « La Stampa ».

Ecco dunque che, pur offrendo il proprio prodotto ad un prezzo lievemente aumentato, nessuno dei due editori potrebbe permettersi, se non vendendo appunto pesantemente sottocosto (ed in clamorosa perdita), di regalare il giornale dell'altro.

Ma ciò è quanto già si è voluto vietare siccome contrario alla regola di che alla norma dell'art. 2598, n. 3 cod. civ.; e non sembra il caso di ripetere, per la consolazione di nessuno, le ragioni che postulano l'eliminazione di così sfacciata ed impudente concorrenza.

Né l'escogitazione, elusiva del precedente *dictum*, si sottrae ad un ulteriore appunto.

Voci correnti danno per acquisito il prossimo aumento del costo medio dei quotidiani a L. 1.500 la copia: talché le resistenti altro non avrebbero che anticipato — con una volontà che suona sufficientemente offensiva della comune intelligenza — i tempi del generalizzato aumento.

Quanto all'ablazione dell'ipotesi di un abbinamento obbligatorio, appare in tutta la sua strumentalità l'artificio di rimettere l'abbinamento medesimo al libito del lettore (acquirente). Da che mondo è mondo, anche il più distratto dei compratori, laddove al prezzo di 1 possa ottenere 2, chiederà sempre 2 e giammai 1; e ciò con buona pace del libero arbitrio, che nella specie viene « stuzzicato » al solo fine di addebitare ad altri ciò che solo la sconveniente iniziativa delle resistenti rende, addirittura, ineluttabile.

Bastano, le considerazioni che precedono, per ulteriormente inibire la fornitura congiunta dei due giornali, richiesta o meno, a L. 1.500 complessivamente.

Attesi l'intento beffardo, ed elusivo di precedente divieto, che connota l'iniziativa; il *caveat* già contenuto nell'originaria inibitoria; il danno al fine gravissimo che il protrarsi della operazione induce; atteso tutto ciò, sembra conforme a diritto (art. 669-*sexies*, comma 2, cod. proc. civ.) provvedere inaudita altera parte.

Ancora, ricorrendo tutti i presupposti di cui alla norma dell'art. 2600 cod. proc. civ. — la colpevolezza essendo non solo presunta, il fine doloso di danneggiare altri apparendo acquisito in forza all'elusività dell'atto di concorrenza illecita — sembra utile e doveroso fin d'ora disporre la pubblicazione della presente inibitoria — a tutte cure e spese delle resistenti, per una sola volta, sabato 6 agosto 1994 — sui rispettivi quotidiani, con evidenza grafica pari ad almeno sei moduli.

P.Q.M. — visti gli artt. 700, 669-*ter* e 669-*sexies*, comma 2, cod. proc. civ. inibisce alla « Nuova Cooperativa Giornalisti Triestini » s.c. a r.l. ed alla « Editrice La Stampa » S.p.A. di fornire al prezzo di L. 1.500 il quotidiano rispettivamente edito (« La Cronaca Nord Est » e « La Stampa ») in-

sieme a quello, ne venga oppure no fatta richiesta, pubblicato dall'altro editore.

Ordina che copia del presente provvedimento venga per una volta pubblicata — a tutte cure e spese delle resistenti — sui rispettivi quotidiani, preferibilmente sabato 6 agosto 1994, con evidenza grafica pari ad almeno sei moduli.

Autorizza che il presente provvedimento venga notificato alle resistenti, a cura della ricorrente OTE S.p.A., per mezzo telefax e/o telex.

Fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti il Presidente di Sezione dottor Gianfranco Fermo — *ex art. 669-sexies*, comma 2, cod. proc. civ. (giudice che *sin d'ora* designa per la conferma, modifica o revoca del superiore decreto, trovandosi in allora lo scrivente in ferie) — per il giorno 12 agosto 1994 ad ore 10.

Manda alla ricorrente di notificare ricorso e pedissequo decreto alle resistenti, con il mezzo dianzi autorizzato, entro e non oltre il 4 agosto 1994.